

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 311/23/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 29 giugno 2010, la SIRA Srl, con sede in Caponago, via Senatore Simonetta n. 26, assistita e difesa dal rag. Alberto Rocca, e con domicilio eletto presso il suo studio in Arcore, via Ferruccio Galera n. 110, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato in data 6 maggio 2010 dal Comune di Caponago per ICI anno 2004, oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 3.934,00=, riferita ad un appezzamento di terreno edificabile, essendo stata rilevata l'omessa dichiarazione dell'area edificabile posseduta in Caponago e l'omesso versamento dell'imposta dovuta.

Eccepisce la ricorrente, che ai sensi dell'art 10 comma 4 del D.Lgs 504/92, la inapplicabilità della sanzione per mancata presentazione della dichiarazione ICI, e la inapplicabilità del maggior termine prescrizionale per omessa presentazione della stessa dichiarazione, posto che avendo il ricorrente già provveduto a sanare tale omessa dichiarazione con il pagamento della relativa sanzione per gli anni precedenti (2001, 2002 e 2003) si deve ritenere essersi prodotti i medesimi effetti derivanti dall'atto amministrativo compiuto nei modi e nei termini della normativa di riferimento. Chiede pertanto che l'atto impugnato sia annullato.

Con note scritte depositate in data 12 agosto 2010 si è costituito il Comune di Caponago, contestando gli assunti della ricorrente, e rilevando con il conforto di pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, sezione Tributaria, che l'obbligo di denunciare il possesso, ovvero di dichiarare le variazioni incidenti sulla determinazione dell'imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata, e determina per ciascun anno di imposta, un'autonoma violazione punibile ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs 504/92.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

La Commissione, esaminato gli atti e documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e diritto illustrate dalle parti, ritiene di accogliere il proposto ricorso, considerato che non risulta controverso che la ricorrente ha già provveduto a sanare la omessa dichiarazione per gli anni precedenti (2001, 2002 e 2003) con il pagamento della relativa sanzione, e tale sanatoria di per se stessa deve intendersi idonea a produrre in sostanza effetti equiparabili a quelli della dichiarazione omessa, atteso che i dati che con la dichiarazione si intendono acquisire risultano in ogni caso già evidenziati, e comunque oramai a conoscenza della Autorità competente.

Il ritenere infatti che un inadempimento formale, per quanto detto divenuto oramai meramente tale e privo di effettiva utilità, posto che la non contestata mancanza di variazioni del valore dell'immobile non rinnova detto obbligo sotto il diverso profilo pure previsto dalla norma, possa portare ad una reiterata applicazione della relativa sanzione anche per tutti gli anni futuri, appare evidentemente in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), oltre che con la ratio della stessa norma, e la stessa logica ed il comune sentire, quando, come nel caso in esame, non sussiste più quella esigenza, tutelata dalla norma di riferimento, di evidenziare i dati che la denuncia omessa doveva assicurare, perché gli stessi di fatto sono già stati acquisiti e prodotti con l'attivazione pregressa da parte dello stesso Ufficio, alla quale la parte ha fatto adesione.

Alla luce di tali considerazioni, va accolto il proposto ricorso ed annullato l'avviso di accertamento impugnato.

Vi sono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, considerate le difficoltà di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento, e l'originario carattere obiettivamente controvertibile della controversia.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, spese compensate.